

# AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

**G.B. CHIMELLI**

PROVINCIA DI TRENTO

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N.           **5**           DD.       **12.01.2024**

Oggetto: affido incarico di consulenza dietetica per le scuole dell'infanzia GB1, GB2 e Roncogno e il nido il Castello. RILEVANTE ANAGRAFE PRESTAZIONI

### IL DIRETTORE

Richiamate le precedenti determinazioni:

- ✓ n. 278 dd. 15 novembre 2019 con la quale era stato stabilito di affidare alla dott.ssa Maria Brida, esperta dietista residente a Ala in via Adige n. 17, attualmente dipendente della APSP Vannetti di Rovereto a 24 ore settimanali, a titolo di lavoro autonomo occasionale l'incarico di consulenza a favore del personale di cucina dei servizi educativi gestiti da ASIF CHIMELLI che si articolava nei seguenti compiti:
  - partecipazione ad un incontro finalizzato alla revisione e stesura dei menù congiunti primavera-estate e autunno-inverno dei nidi e delle scuole dell'infanzia gestite da ASIF Chimelli;
  - la stesura del menù aggiornato autunno-inverno e relative versioni vegetariana e vegana alla luce delle osservazioni emerse;
  - eventuale revisione del menù primavera estate;
  - partecipazione a momenti formativi con le famiglie.  
per un compenso previsto di € 45,00/ora, ipotizzando fino al 30 giugno 2020 un monte ore pari a 20, oltre al rimborso delle spese di viaggio, e per un compenso massimo di € 900,00.=, al lordo della ritenuta I.R.P.E.F del 20% e degli eventuali oneri previdenziali a carico del lavoratore, oltre al rimborso delle spese di viaggio;
- ✓ n. 159 dd. 28 giugno 2021 con la quale era stato stabilito di affidare a Città Futura Società Cooperativa Sociale con sede in via Abondi n. 37 - 38121 Trento, C.F./P.Iva 01428820227 l'incarico di supporto formativo/organizzativo on the job da parte della responsabile igienista – nutrizionista dott.ssa Laura Cagol riguardo alle attività di sanificazione e di preparazione dei pasti all'interno delle strutture educative della prima infanzia da tenersi nei mesi di giugno – fine luglio e fine agosto – inizio settembre 2021 per complessive 56 ore di consulenza divise in:
  - 4 sopralluoghi di 4 ore l'uno (un sopralluogo ogni 2 settimane) per ciascuna struttura presso le scuole dell'infanzia GB1, GB2 e il nido Il Castello;
  - 2 sopralluoghi (1 nel periodo metà giugno – fine luglio e 1 nel periodo fine agosto – inizio settembre) di 4 ore l'uno presso la scuola dell'infanzia di Roncogno,  
per un costo complessivo di € 2.800,00 oltre IVA (€ 800,00 oltre IVA per il GB1, € 800,00 oltre IVA per il GB2, € 800,00 oltre IVA per il nido, € 400,00 oltre IVA per la scuola di Roncogno);

preso atto della necessità di riprendere la riflessione con il personale di cucina delle strutture gestite direttamente da ASIF CHIMELLI per rivedere, se necessario, i menù anche alla luce dell'incremento di richieste di diete speciali e per condividere in particolare con il personale le modalità di distribuzione delle pietanze in termini, soprattutto, di quantità previste dalla tabelle dietetiche;

acquisita la disponibilità a fornire tale consulenza dietetica, come da proposta dimessa in atti, da parte della dott.ssa Carlotta Gozzer, C.F. GZZCLT96R56L378F, dipendente del Comune di Trento, sotto forma di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 cc per un compenso orario lordo di € 75,00, un monte ore massimo pari a 8 ore ed un compenso massimo complessivo di € 600,00 al lordo della ritenuta del 20%,;

acquisiti:

- il curriculum vitae;
- la dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali ai sensi dell'art. 39 undecies l.p. 23/1990;
- la dichiarazione relativa alla non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 39 novies della L.P. 23/1990;
- la scheda anagrafica per il conferimento incarichi;
- l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico da parte del Comune di Trento, dd. 08/01/2024 prot. n. 4565;

ritenuta adeguata la proposta di corrispettivo e accertato che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all'art. 39 novies della L.P. 23/1990;

preso atto che trattandosi di servizio di natura intellettuale non è necessario procedere attraverso il mercato elettronico;

rilevato che l'incarico in esame può essere affidato mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990 e dell'art. 3 comma 1 della L.P. 2/2020;

richiamato il D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 2 comma 3 ai sensi del quale "*Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice ..... nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice*";

preso atto che con determinazione del Direttore n. 41 dd. 3 febbraio 2023 è stato adottato il nuovo "Codice di comportamento dei dipendenti di ASIF CHIMELLI";

osservato che:

- ASIF Chimelli, con decorrenza 1 luglio 2017, è soggetta alla normativa in materia di split payment prevista dall'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
- ASIF Chimelli è soggetta alla normativa in materia di fatturazione elettronica (con decorrenza 31 marzo 2015) – il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica è UFNESV;
- qualora le prestazioni oggetto del presente atto ricadano nell'ambito della normativa in materia di "reverse charge" come modificata dalla legge 190 del 2014, l'intera attività di ASIF Chimelli è di tipo commerciale;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 dd. 29 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli per il periodo 2022 - 2027;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 dd. 27 dicembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio preventivo economico 2024, pluriennale 2024-2026 e Piano programma 2022-2024 - aggiornamento per l’anno 2024 dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G.B. Chimelli”;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 dd. 28 marzo 2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022- 2024 di ASIF CHIMELLI ai sensi dell’art.6 del DL n.80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell’art.4 della Legge regionale n.7/2021: aggiornamento per l’anno 2023”.

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 158 dd. 21.11.2023 con la quale al dott. Nicola Paviglianiti è stato conferito l’incarico dirigenziale ad interim di Direttore dell’Azienda speciale A.S.I.F. G. B. Chimelli con decorrenza dal 24.11.2023 e fino a nomina del nuovo incaricato e comunque non oltre la scadenza del mandato elettorale;

## **D E T E R M I N A**

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla dott.ssa Carlotta Gozzer, C.F. GZZCLT96R56L378F, dipendente del Comune di Trento, l’incarico di consulenza dietetica a favore delle scuole dell’infanzia GB1, GB2 e Roncogno e il nido il Castello, come da proposta dimessa in atti, sotto forma di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 cc per un compenso orario lordo di € 75,00, un monte ore massimo pari a 8 ore ed un compenso massimo complessivo di € 600,00 al lordo della ritenuta del 20%;
- di dare atto che l’affido dell’incarico si perfeziona mediante scambio di corrispondenza;
- di dare atto che ASIF Chimelli può recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2237 c.c. e che le parti possono risolvere il presente contratto per inadempienza;
- di dare atto che in caso d’inadempienza di una delle parti, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti da ASIF Chimelli e/o al pagamento dei compensi maturati al collaboratore fino al momento dell’interruzione della collaborazione (art. 1382 c.c.), il recesso deve essere motivato;
- di dare atto che per ogni controversia sull’interpretazione ed esecuzione dell’accordo si farà ricorso ad un Collegio Arbitrale di tre membri nominati uno per ogni parte contraente e il terzo di comune accordo fra i due membri già nominati, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trento, su istanza della parte più diligente;
- di dare atto che con l’affido l’incaricato assume, a pena di risoluzione del rapporto in caso di violazione, gli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 denominato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e al “Codice di comportamento dei dipendenti di ASIF CHIMELLI”, approvato con determinazione del Direttore n. 41 dd. 3 febbraio 2023;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 53 comma 11 del decreto legislativo 165/2001, come sostituito dalla lettera e) del comma 42 dell’art. 1, L. 6 novembre 2012, l’Amministrazione conferente l’incarico dovrà trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro quindici giorni dall’erogazione del compenso, i dati relativi ai compensi lordi erogati al dipendente in indirizzo per l’espletamento dell’incarico, utilizzando l’apposito modulo;
- di dare atto che la spesa troverà imputazione sui conti di competenza del budget 2024.

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n° 104;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



**IL DIRETTORE**  
**- dott. Nicola Paviglianiti –**